

IMPOSTE SUL REDDITO

La partecipazione in società di persone esclude (non sempre) dal forfettario

di **Sandro Cerato**

Anche per il periodo d'imposta 2020 **non possono aderire al regime forfettario i soggetti che sono titolari di partecipazioni in società di persone** (sussistono alcune limitazioni rispetto alla società semplice), associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni, imprese familiari e aziende coniugali.

Diversamente da quanto previsto per le partecipazioni in Srl, il possesso della **partecipazione in società di persone impedisce l'accesso al regime forfettario**, indipendentemente dalla quota posseduta (che può essere quindi di minoranza o di maggioranza) e a prescindere dal tipo di attività svolta dal socio e dalla società.

Per accedere al regime forfettario, la **persona fisica titolare della partecipazione** deve **dismettere la stessa nell'anno precedente** a quello in cui intende applicare il regime, e ciò a prescindere dal fatto che si tratti di una **nuova attività**, ovvero un'**attività già in essere** ([circolare AdE 9/E/2019](#)).

In ragione delle modifiche introdotte dalla **L. 145/2018**, per il solo periodo d'imposta 2019, è stata riconosciuta, in via del tutto eccezionale, la possibilità di **aderire al regime forfettario**, anche in presenza di **partecipazioni ancora possedute al 31 dicembre 2018**, con l'obbligo però di cedere le stesse nel corso del 2019, pena l'esclusione dal regime agevolato a decorrere dal 2020.

Tale indicazione è stata peraltro confermata nella [risposta ad interpello n. 181 del 04.06.2019](#), ove è stato affermato che la cessione di una partecipazione in una Snc avvenuta nel mese di gennaio 2019, con contestuale **apertura di partita Iva individuale** per lo svolgimento della medesima attività della società partecipata, **non configura la causa ostativa** qui in commento.

Come precisato dall'Amministrazione Finanziaria, le **dismissioni delle partecipazioni**, poste in essere con il solo fine di **rimuovere la causa ostativa** all'accesso al regime forfettario, non è considerata operazione censurabile ai fini dell'**abuso del diritto**, "*trattandosi di comportamenti volti a rimuovere le cause ostative prima di applicare il regime*" ([circolare AdE 9/E/2019](#)).

Si consideri inoltre che nella [risposta ad interpello n. 114 del 23.04.2019](#) si è precisato che, ai fini della **verifica della sussistenza della causa ostativa** in esame, **non rilevano le partecipazioni in società semplici**, purché le stesse siano produttive di **redditi diversi** da quelli di **lavoro**

autonomo o d'impresa. Conseguentemente, l'accesso al regime forfetario non è precluso al soggetto titolare di una partecipazione in una società semplice (agricola o immobiliare) che produce redditi di natura fondiaria.

Al contrario, con le [risposte ad interpello n. 125 e 127 del 23.04.2019](#), è stato precisato che costituisce **causa ostativa al regime forfetario** il **possesso di partecipazioni a titolo di nuda proprietà**, non essendo il possesso di tale partecipazioni espressamente escluso dalla disposizione normativa e non risultando in contrasto con la *ratio legis*.

Nell'ipotesi in cui il contribuente applichi il regime forfetario e la **causa ostativa sopraggiunga in corso d'anno** a seguito di acquisizione per eredità delle partecipazioni, il contribuente avrà l'obbligo di **dismettere la partecipazione ricevuta** entro la fine dell'anno, per **non fuoriuscire dal regime forfetario** dall'anno successivo ([circolare AdE 9/E/2019](#)).

Infine, si segnala che con la [risposta ad interpello n. 124 del 23.04.2019](#), l'Agenzia delle Entrate ha affermato che, nell'ipotesi in cui si perfezioni la **trasformazione della società di persone** partecipata in una **società cooperativa a responsabilità limitata**, la permanenza nel regime forfetario per l'anno successivo deve essere valutata sulla base dei presupposti della causa ostativa prevista in relazione alla **detenzione di partecipazioni in Srl**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Seminario di 1 giornata intera

IL REGIME FORFETTARIO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)